

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1967

Assunzione a carico dello Stato degli oneri di manutenzione relativi alle opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria in Basilicata e Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — La Basilicata e la Calabria sono ancora oggi fra le regioni più disagiate d'Italia, a causa delle loro particolari caratteristiche geofisiche.

Appunto in relazione a tale situazione, dette regioni sono state oggetto di particolare considerazione, in appositi provvedimenti legislativi, che risalgono alle leggi 31 marzo 1904, n. 140, per la Basilicata e 25 giugno 1906, n. 255, per la Calabria.

Tali leggi disponevano una serie di provvidenze, anche nel campo delle opere pubbliche per il quale lo Stato assumeva a proprio carico gli oneri per la costruzione di strade provinciali e comunali, per il consolidamento ed il trasferimento degli abitati, per la fornitura di acqua potabile, eccetera.

Il legislatore non mancò di tenere presente un problema tra i più pressanti, e cioè quello conseguente al disordinato regime

dei corsi d'acqua, dal quale derivavano e tuttora derivano gravissime conseguenze, come le ricorrenti alluvioni, le inondazioni, gli straripamenti, la distruzione di colture e di manufatti, l'erosione dei terreni e la minaccia alla stabilità degli abitati: in proposito, per questo problema, le disposizioni speciali emanate stabilirono che la spesa per le opere di sistemazione idraulica fosse ripartita per cinque sestimi a carico dello Stato e per un sesto a carico della Provincia.

Per effetto del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, gli oneri delle provincie per le opere idrauliche di seconda e terza categoria, per le due regioni indicate, e anche per le altre non considerate nei precedenti provvedimenti speciali, vennero trasferite totalmente a carico dello Stato.

Per le altre regioni, invece, le spese per tali opere rimasero ancora, in parte, a carico degli interessati, e precisamente:

per le opere di 2^a categoria nella misura di un quarto;

per le opere di 3^a categoria nella misura del 30 per cento.

In particolare le norme di cui trattasi disponevano:

A) per la Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140):

l'articolo 46 di detta legge non faceva distinzioni in rapporto alla categoria delle opere, e prescindeva, cioè dalla classifica, di seconda o terza categoria, che sarebbe stata attribuita alle opere stesse, classifica che fu poi stabilita che avvenisse o dopo l'appalto delle opere (art. 29 del regio decreto 26 marzo 1905, n. 173) o dopo la loro esecuzione (art. 1 — terzo comma — del regio decreto-legge n. 2385 del 29 novembre 1925).

Vale a dire che la spesa per la costruzione delle opere di sistemazione idraulica in pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua della Basilicata venne inizialmente posta a carico dello Stato per cinque sestimi e della Provincia per un sesto, a prescindere dalla classifica che sarebbe stata attribuita alle opere stesse.

B) per la Calabria (legge 25 giugno 1906, n. 255):

l'articolo 37 di detta legge stabilisce che l'esecuzione delle opere idrauliche in quella regione viene eseguita a cura dello Stato, ma la spesa relativa viene ripartita in ragione di 5/6 a carico dello Stato e di 1/6 a carico della Provincia.

Ma mentre il sesto comma di tale articolo non fa alcun riferimento alle spese di manutenzione per quanto riguarda le opere di II categoria, il settimo comma, invece, per le opere idrauliche di III categoria, pone le opere di manutenzione a carico del Consorzio degli interessati: richiamandosi in tal modo a quanto già disposto con il testo unico sulle opere idrauliche approvato

con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (v. art. 8, secondo comma, e art. 38 dello stesso testo unico).

È principio generale che, ove una norma speciale non abbia disposto, si applicano le norme di carattere generale. Ma nel caso in esame ci si trova dinanzi ad un esplicito richiamo alle norme di carattere generale (testo unico sulle opere idrauliche), già operanti in tale campo per quanto attiene alle opere idrauliche di III categoria, richiamo che manca del tutto per le opere rientranti nella II categoria. Poichè il settimo comma del succitato articolo 37 non ha inteso porre una norma, ma ha fatto riferimento a quelle già in vigore a quell'epoca, la mancanza di analoga disposizione per le opere di 2^a categoria può indurre a pensare che il legislatore abbia voluto dare ad essa una diversa disciplina e, cioè, per la manutenzione si applica lo stesso criterio adottato per la costruzione (esclusione dei privati dalla ripartizione della spesa).

Inoltre non può ritenersi abrogato il citato articolo 37 del successivo regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, in quanto questo ultimo detta norme aventi carattere generale per la sistemazione idraulica in pianura nel Mezzogiorno continentale e nelle isole, e non può, pertanto, ritenersi modificativo di disposizioni speciali.

È da avvertire che le suddette norme speciali a favore della Basilicata e della Calabria disponevano che le Amministrazioni e i privati che ritraggono vantaggi dalle dette sistemazioni di opere idrauliche, siano esonerati dal contributo prescritto dalle vigenti leggi, il che sta a significare l'intento del legislatore di venire incontro in ogni maniera alle disagiate condizioni di quelle due regioni.

Senonchè, i benefici che esistono per la costruzione di dette opere, non si riproducono per la manutenzione delle opere stesse, dando luogo ad una situazione contrastante sotto l'aspetto normativo e, in conseguenza, nei riflessi economici.

Infatti, mancano nelle leggi speciali per la Basilicata norme che si riferiscono agli oneri di manutenzione e tali norme sono

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incomplete e claudicanti nella suddetta legge speciale del 1906 per la Calabria.

Ne deriva che, in difetto delle leggi speciali, dovrebbe essere applicata, per i detti oneri, la legge generale e cioè:

per il mantenimento delle opere di 2^a categoria si dovrebbe procedere al recupero della quota a carico degli interessati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774;

la manutenzione delle opere assegnate alla 3^a categoria dovrebbe far carico integralmente ai relativi consorzi, da costituirsi obbligatoriamente, ai sensi dell'articolo 38 del suindicato testo unico.

Ora, non è possibile — a filo di logica — ammettere, che i benefici accordati per la costruzione delle opere in argomento non sussistano, invece per la manutenzione delle opere stesse, tenuto conto delle premesse di carattere reale e sociale che ispirano sempre il legislatore nel concedere alla Basilicata ed alla Calabria un trattamento di favore rispetto alle altre regioni, non solo nella sfera delle opere idrauliche, ma per tutte

le altre opere pubbliche a servizio della collettività.

Una disposizione chiarificatrice in materia si rende quindi indispensabile per dare senso compiuto alla volontà già espressa dal legislatore per la costruzione di opere idrauliche, estendendo i benefici anche agli oneri di manutenzione delle opere stesse.

Tale provvedimento darebbe quindi anche una sanatoria alle spese di manutenzione sostenute per le opere idrauliche di seconda e terza categoria in Basilicata ed integrerebbe le norme esistenti per la Calabria, trattandosi di regione che sotto molti aspetti è da considerarsi sullo stesso piano dell'altra.

È da avvertire inoltre che i Provveditorati alle opere pubbliche interessati, nelle due Regioni sopraindicate, con i fondi annualmente iscritti nella parte ordinaria dei propri bilanci hanno effettuato per le opere idrauliche più che vere e proprie manutenzioni, interventi di riparazione, anche a carattere integrativo, allo scopo di riparare quelle meno danneggiate e di salvare le poche rimaste indenni.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli oneri relativi ai lavori di manutenzione delle opere idrauliche di 2^a e 3^a categoria eseguiti e da eseguire in Basilicata e in Calabria vengono assunti per intero dallo Stato.

Tale disposizione si applica anche agli oneri di manutenzione che, sino all'entrata in vigore della presente legge, non sono stati ripartiti ed applicati per la non intervenuta classificazione delle opere eseguite.